



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2023 in recepimento della delibera Arera 15/2022

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FONTANA PAOLO - Presidente	Sì
2. MELIS NICOLA - Consigliere	Sì
3. FIGUS ANDREA - Assessore	Sì
4. PILI GIOVANNI - Assessore	Sì
5. VARGIU ANTONELLO - Consigliere	Sì
6. MANCA QUIRICO ALESSIO - Consigliere	Sì
7. MORO GIANLUCA - Vice Sindaco	Sì
8. MUGGIRONI ANTONIO - Consigliere	Sì
9. MASALA BRUNO - Consigliere	Sì
10. MAMELI GUALTIERO - Consigliere	Sì
11. PABA ROBERTA - Consigliere	Sì
12. LOI ALDO - Consigliere	No
13. SECCI SALVATORE - Consigliere	No
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Partecipa l'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Alessandro Murana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FONTANA PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO illustra il punto all'ordine del giorno;

Vista la proposta di deliberazione n. 47 del 06.04.2023 del Responsabile del Servizio Finanziario che si sostanzia nel provvedimento che segue:

PREMESSO CHE:

- ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- che l'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e

dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

- la L. 481/95 affida all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- in particolare, l'articolo 2, comma 12, lett. h), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità *“emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente”*;
- l'articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'articolo n. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione”*, ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- la predetta disposizione, in particolare, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità, tra l'altro, la *“definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori”* (lett. b), nonché la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza”* (lett. c);
- con la deliberazione 226/2018/R/RIF, l'Autorità ha disposto l'avvio di un procedimento per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito anche: RU), in coerenza con le sopramenzionate disposizioni della legge 205/17 nonché della legge 481/95;
- con la deliberazione 444/2019/R/RIF e il relativo Allegato A recante il *“Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (di seguito: TITR) l'Autorità ha definito i contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale che devono essere garantiti dai gestori all'utente del servizio;
- con la deliberazione n. 15 del 18 gennaio 2022, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio dei Rifiuti urbani (c.d. TQRIF).

CONSIDERATO CHE sono tenuti al rispetto delle disposizioni del TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali: l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; raccolta e trasporto; nonché spazzamento e lavaggio strade, ognuno per la propria competenza gestionale, in caso di gestione di distinti soggetti e non di unico gestore.

DATO ATTO CHE con la citata delibera l'Autorità ha previsto l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, differenziati per

quattroschemi regolatori, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono.

ATTESO CHE con delibera n. 46 del 22/12/2022 il Comune ha approvato lo schema della unica Carta di Qualità della gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani, allegato alla presente Delibera, a disciplina degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a carico dei Gestori del servizio, conformemente ai principi di cui al TQRIF e allo Schema di livello qualitativo approvato dall'Ente Territorialmente Competente dell'ambito territoriale di riferimento.

CONSIDERATO CHE le disposizioni del TQRIF introdotte da ARERA con Deliberazione n. 15/2022 finalizzate all'approvazione della Carta di qualità del servizio rifiuti hanno avuto particolari rilevanze su aspetti regolamentari della Tassa Rifiuti e, a tal fine, si procede con la modifica regolamentare.

VISTO il vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/10/2020;

RAVVISATA la necessità, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto D.lgs. 116/2020, di approvare un nuovo regolamento relativo alla disciplina della TARI in recepimento della nuova classificazione dei rifiuti, quale allegato alla presente delibera;

VISTI:

l'articolo n. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 446/97 i quali stabiliscono che: "le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

CONSIDERATO CHE:

- con decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2022, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023";
- con la L. 197 del 29 dicembre 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito ulteriormente al 30 aprile 2023".

VISTA la L. 116/2020 di recepimento delle Direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato delle modifiche la D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente).

VISTO l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO CHE tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico.

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso con verbale n. 6 del 13 aprile 2023;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il seguente esito: voti favorevoli unanimi

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende ivi integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;

DI APPROVARE il Regolamento TARI, allegato alla presente delibera anche in recepimento della delibera ARERA 15/2022 di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo la modifica dell'art.34 rubricato "*Carta di qualità del servizio TARI*" e l'inserimento dell'art.35 rubricato "*Entrata in vigore*".

DI DARE ATTO CHE il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 53, comma 16, del L. 388/2000 e s.m.i..

DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite il portale del federalismo fiscale.

DI PUBBLICARE il Regolamento sull'Albo pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi e in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti.

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Giuseppina Olmi)

Sotto il profilo CONTABILE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Giuseppina Olmi)

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : FONTANA PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to : dottor Alessandro Murana

PROT. N. 2386 DEL 2 MAGGIO 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **in corso di pubblicazione** , in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02.05.2023, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo , li 02.05.2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : COGNOME Nome

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n..... in data.....
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
dottor Alessandro Murana